

CI' TORNATA

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegni di legge (discussione di):

- « Provvedimenti per la sostituzione dei buoni di cassa da lire 1 e da lire 2 » . . . . . pag. 2953

Oratori:

- ARLOTTA, dell'Ufficio centrale . . . . . 2956
- FACTA, ministro delle finanze . . . . . 2954, 2955
- MENGARINI, dell'Ufficio centrale . . . . . 2954
- WOLLEMBORG, relatore . . . . . 2954

« Modificazioni al decreto-legge 23 Agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura » . 2956

Oratore:

- LABRIOLA, ministro del lavoro e della previdenza sociale . . . . . 2957

Interrogazione (annuncio di) . . . . . 2958

Relazioni (presentazione di). . . . . 2957

Sui lavori del Senato. . . . . 2958

Oratore:

- PRESIDENTE. . . . . 2958

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti: i ministri della marina, delle finanze, della guerra, dell'istruzione pubblica, del lavoro e previdenza sociale, e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

BETTONI, segretario. Legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Rinvio d'interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione dell'on. Pullè al ministro della

guerra « sul negato caro-viveri agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale ».

BONOMI, ministro della guerra. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, ministro della guerra. Poiché l'onor. Pullè desidera che sia rinviata a sabato la sua interrogazione, io non ho che ad aderire al desiderio privatamente espresso dall'onorevole interrogante.

PRESIDENTE. Sta bene.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la sostituzione dei buoni di Cassa da lire una e da lire due » (N. 239).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la sostituzione dei buoni di Cassa da lire 1 e da lire 2 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 239).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il ministro del tesoro è autorizzato a sostituire i buoni di cassa da lire 1 e 2, emessi in forza dei decreti luogotenenziali 1° ottobre 1917, n. 1550, e 27 marzo 1919, n. 371, mediante

altri segni rappresentativi delle monete divisionali d'argento, da coniarci in pezzi di nichelio puro del valore nominale di lire 1 e 2, sotto la osservanza delle norme e cautele prescritte per l'emissione dei buoni di cassa.

Con decreti Reali verranno stabilite le caratteristiche e le impronte dei nuovi pezzi di nichelio puro.

MENGARINI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENGARINI, *dell'Ufficio centrale*. Credo opportuno di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sopra un desiderio che fu da me espresso nelle discussioni seguite nell'Ufficio centrale circa la monetazione dei nuovi pezzi da una e due lire.

L'Ufficio centrale aveva domandato al ministro se non fosse possibile di coniare questi pezzi in nichel di nuova emissione, da una e due lire, come si sono coniate le nuove monete in Francia, nel Belgio, in Grecia e nel Tonchino e come si fa da secoli nella Cina; cioè a dire con un foro centrale per poterle differenziare dalle altre monete, che hanno un diametro sensibilmente uguale.

I nuovi tondelli, come ho potuto constatare, hanno quasi lo stesso diametro dei pezzi esistenti, quindi converrebbe stamparli col foro centrale per poterli facilmente distinguere da questi.

Il ministro rispose che vi era qualche difficoltà tecnica. Ora mi permetto di far osservare all'onorevole ministro che secondo notizie esattamente prese, non vi è difficoltà tecnica alcuna e che con lo stesso numero di punzonature con cui si potrebbe battere il pezzo massiccio si può averlo col foro centrale.

Il ministro osservò ancora che la Commissione artistica la quale presiede alla formazione dei nuovi conii trovava difficile modellare monete con un foro centrale in modo artistico. Ora mi permetto di osservare che le monete italiane sono fra le più brutte del mondo e che col foro o senza foro la nostra Commissione artistica saprà certamente creare conii artistici e di buon gusto. Io credo che con un poco di buona volontà e guardando a quanto hanno fatto in Francia, nel Belgio, in

Grecia, si potrebbe soddisfare questo desiderio che è fortemente sentito dal pubblico.

Insisto pertanto nel raccomandare all'onorevole ministro che le nuove monete da una o due lire abbiano un foro centrale.

Ho qui vari campioni di queste monete usate nei paesi cui ho accennato, se i colleghi volessero esaminarli si persuaderebbero che i conii non sono inferiori, per bellezza a quelli degli altri pezzi monetati mentre le monete si differenziano perfettamente col tatto dalle altre di diametro sensibilmente uguale.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Il carattere eminentemente tecnico delle osservazioni fatte dall'onorevole senatore Mengarini ed il fatto che io in questo momento rappresento molto indegnamente il ministro del tesoro, mi mettono nella necessità di fare una dichiarazione un po' riservata.

Ho sentito dall'onorevole senatore Mengarini che il ministro del tesoro ha risposto alle due questioni tecniche che gli erano state presentate dall'Ufficio centrale del Senato circa l'applicazione del foro centrale alle monete di nuova coniazione, facendo presente che alla possibilità d'introdurre questa innovazione si opponevano alcune difficoltà d'ordine tecnico.

Io voglio sperare che queste difficoltà possano essere superate; ma debbo limitarmi a dichiarare che sarà mio dovere di riferire al collega del Tesoro le insistenze fatte in proposito dall'onorevole senatore Mengarini, nella speranza che possa trovarsi un mezzo che consenta di arrivare alla modificazione dall'onorevole senatore stesso propugnata.

Non potrei aggiungere altro, perchè si tratta di una questione tecnica nella quale sono già intervenute da parte dell'onorevole ministro competente delle dichiarazioni.

WOLLEMBORG, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

WOLLEMBORG, *relatore*. La questione sollevata dal senatore Mengarini è stata già discussa in seno all'Ufficio centrale, che ha esaminato il presente disegno di legge e, all'uopo, fu rivolto uno speciale quesito all'Amministra-

zione del tesoro, dalla quale si ebbe la risposta che nella mia relazione è riportata in sunto.

L'Amministrazione del tesoro ha fatto presente che non tanto una questione di indole tecnica, cui si riferiva l'onorevole Mengarini, quanto una questione di natura artistica si è opposta all'introduzione di questa innovazione, perchè tutti gli elementi artistici italiani (per adoperare le parole della risposta dell'Amministrazione del tesoro al quesito dell'Ufficio centrale) per ora si sono manifestati decisamente contrari al sistema patrocinato dall'onorevole senatore Mengarini.

Ad ogni modo però l'Amministrazione del tesoro ha aggiunto che si riservava di proporre ancora una volta la questione alla Reale Commissione tecnica artistica monetaria, che è costituita presso il tesoro appunto per dare il suo voto anche nell'interesse artistico delle nuove monete. Io quindi non entrerei in questa disputa di carattere artistico e poichè l'onorevole Facta, rappresentante oggi del ministro del tesoro, ha dichiarato di non avere difficoltà a che un'altra volta la questione sia proposta a questa Commissione, nella quale è anche rappresentato il Senato nella persona di un onorevole nostro collega, non posso che acconciarmi alle dichiarazioni dell'onorevole ministro.

E poichè sopra nessun altro punto è stata sollevata obiezione in questa discussione, chiudo, senz'altro, con una sola raccomandazione: vi è urgenza di provvedere. Questa è la raccomandazione che faccio al Governo, interpretando il pensiero in ciò unanime dell'Ufficio centrale (*Approvazioni*).

ARLOTTA, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARLOTTA, *dell'Ufficio centrale*. Tengo a dichiarare, per la sincerità, che l'Ufficio centrale non è unanime in questa questione del foro nelle monete di nuova coniazione. Io non so quanti colleghi condividano il mio pensiero; ma, parlando a nome mio personale, non posso fare a meno di esprimere un parere assolutamente contrario a questa innovazione. Sono contrario essenzialmente per ragioni di estetica e perchè si tratta di cosa che non è stata mai usata nel nostro paese. Per quanto io sappia, bisogna andare fino nella lontana Cina per trovare delle monete forate, che gli abitanti di

quelle regioni usano di portare infilzate ad un cordoncino.

Mi si dice ora che anche in altri paesi si voglia sperimentare questo sistema. Ad ogni modo io debbo manifestare il mio parere che non è per nulla favorevole a questa innovazione.

Osservo che le ultime monete testè coniate e specialmente i pezzi da 50 centesimi, sono state accolte con gran favore dalla nostra popolazione. Quello da 50 centesimi è un pezzo di buona fattura, e circola facilmente ed incontra la simpatia del pubblico, perciò a me sembra che basterebbe insistere su quel tipo, dando un diametro differente ai diversi valori perchè essi siano riconoscibili anche al semplice tatto. Sono sicuro che tali monete riuscirebbero egualmente bene accette a tutti.

Eccezion fatta per questa questione del foro, mi trovo all'unisono con l'onorevole Presidente e con tutto l'Ufficio centrale nel ritenere che la necessità di avere presto questi spezzati metallici è grandissima. Le operazioni, anche le più usuali della vita e del commercio, sono grandemente intralciate dalla deficienza di moneta divisionaria, mentre d'altra parte i foglietti da una e da due lire, i cosiddetti boni di cassa, si riducono prestissimo a luridi cenci, indegni di una nazione civile. Quindi io spero che la cosa sia risolta presto e bene, come certamente vorrà promettere l'onorevole ministro delle finanze, che così degnamente rappresenta in questo momento il collega assente del Tesoro.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Ho preso la parola solamente per dichiarare all'on. Arlotta che, per quanto riguarda la questione artistica e tecnica, il parere dell'Ufficio centrale sarà prospettato al ministro competente; quanto all'altra osservazione dell'on. Wollemborg, alla quale si è associato l'on. Arlotta, sulla assoluta urgenza, convengo pienamente, e sarà mia cura comunicarla al ministro competente; di questo posso dare sicura garanzia al Senato.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 1°.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato)

## Art. 2.

Con decreti del ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni del bilancio per l'attuazione della presente legge ed allo stanziamento nel bilancio passivo del Ministero del tesoro della somma occorrente per la coniazione e per la emissione dei nuovi pezzi da lire 1 e 2, e per ogni altra spesa concernente tali operazioni.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni al decreto-legge 28 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura » (N. 192-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni al decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura ».

Invito l'onorevole ministro per il lavoro a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

LABRIOLA, *ministro del lavoro*. Consento.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 192-A*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

Al decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, sono apportate le seguenti modificazioni:

I — alla lettera c) dell'articolo 1 è sostituita la seguente disposizione:

« c) I sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali qualora abbiano una remunerazione media giornaliera, compresi i compensi in natura, da chiunque dovuti, non superiore

a lire venti, calcolando l'anno per 300 giorni lavorativi ».

II. — Nel secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge sono sostituite alle parole « 15 % » le parole « 10 % ».

III. — Nel secondo comma dell'art. 7 alle parole « contenute entro il limite massimo di lire 1,75 » sono sostituite le parole « contenute entro il limite massimo di lire 4 ».

IV. — Alla tabella delle indennità per infortuni sul lavoro allegata al decreto-legge è sostituita la seguente:

Tabella delle indennità per infortuni sul lavoro.

Età della vittima dell'infortunio	Sesso	
	uomini	donne
<b>Infertuni mortali:</b>		
dai 9 ai 12 anni compiuti . .	1,500	1,500
dai 12 ai 15 » . . . . .	2,000	2,250
dai 15 ai 23 » . . . . .	6,000	3,000
dai 23 ai 55 » . . . . .	7,500	3,750
dai 55 ai 75 » . . . . .	4,500	2,250
<b>Infertuni che producono inabilità permanente assoluta:</b>		
dai 9 ai 12 anni compiuti . .	3,600	3,000
dai 12 ai 15 » . . . . .	5,400	3,600
dai 15 ai 23 » . . . . .	7,500	4,500
dai 23 ai 55 » . . . . .	9,750	6,000
dai 55 ai 75 » . . . . .	6,000	3,000
<b>Infertuni che producono inabilità permanente parziale che diminuisca di più del 10 per cento l'attitudine al lavoro:</b>		
L'indennità è calcolata sulla base di quella stabilita per l'inabilità permanente assoluta ridotta in proporzione alla residua attitudine al lavoro.		
<b>Indennità giornaliera</b>		
	uomini	donne
<b>Infertuni che producono inabilità temporanea:</b>		
dai 12 ai 15 anni compiuti . .	1.50	1.50
dai 15 ai 65 » . . . . .	4.00	3.00
dai 65 ai 75 » . . . . .	2.25	1.50

Le vedove che siano a capo di famiglia sono equiparate, per quanto riguarda la misura delle indennità, agli uomini.

Alle indennità stabilite per i casi di inabilità permanente e di morte va aggiunto un decimo per la moglie e per ciascun figlio minore degli anni 15, fino alla concorrenza del 50 per cento: nel caso che la persona colpita da infortunio sia una donna va aggiunto un decimo per ciascun figlio minore degli anni 15 fino al massimo predetto.

Nel caso di morte la ripartizione della indennità fra gli aventi diritto a norma dell'articolo 11 sarà fatta dopo l'eventuale aggiunta dei decimi di cui nel comma precedente.

Le indennità sono pagate in capitale; saranno versate però alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, per essere convertite in rendita vitalizia, quando questa risulti almeno di 500 lire all'anno.

#### Art. 2.

Le tariffe dei contributi di assicurazione per gli infortuni sul lavoro in agricoltura per l'anno 1922 saranno stabilite dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col ministro per l'agricoltura.

**LABRIOLA, ministro del lavoro.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LABRIOLA, ministro del lavoro.** Il secondo comma di questo art. 2 non deve essere soppresso: bisogna soltanto leggere 1921 dove dice 1920 e 1922 dove dice 1921. Noi ci accordammo su questo articolo l'anno scorso, e siccome è passato un anno bisogna mettere in armonia la legge col calendario.

**PRESIDENTE.** Sta bene.

Allora do lettura del 2° comma dell'articolo-2 con le correzioni di date:

Il maggiore contributo dovuto per l'anno 1920 in dipendenza dell'aumento delle indennità secondo la presente legge sarà corrisposto insieme con i contributi dell'anno 1922; a tal fine il fabbisogno da determinarsi per l'anno 1922 sarà aumentato di una quota della differenza tra il detto fabbisogno e quello già stabilito per l'anno 1921.

Pongo ai voti l'art. 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

#### Art. 3.

Le indennità stabilite dalla tabella di cui al n. IV del precedente articolo 1 dovranno essere corrisposte per gli infortuni che avvengano a decorrere dal trentesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge.

È data facoltà al Governo del Re di emanare le norme regolamentari per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

#### Sull'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Avverto il Senato che mi trovo nella impossibilità di proseguire nella discussione dell'ordine del giorno, perchè nessuno dei ministri ai quali si riferiscono i progetti di legge iscritti all'ordine del giorno è presente.

#### Presentazione di relazioni.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Venzi a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

**VENZI, relatore.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1595, contenente norme circa l'esercizio della competenza attribuita alla Corte di cassazione di Roma col Regio decreto 4 novembre 1919, numero 2039 ».

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole senatore Venzi della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Giunti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**GIUNTI.** A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Costituzione del comune di Terravecchia ».

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole senatore Giunti della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

## Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Di fronte alla nuova forma di sciopero sono obbligato a togliere la seduta. (*Approvazioni; commenti*).

Nella seduta di ieri l'altro il Senato aveva stabilito che si discutesse il disegno di legge per la conversione in legge dei vari decreti-legge per gli alloggi; ma la relazione non ha potuto essere distribuita prima di questa mattina; quindi la discussione non potrà essere iscritta che all'ordine del giorno di venerdì.

Mi farò interprete presso i ministri del ramo del Senato di aver dovuto sciogliere la seduta a causa della loro assenza, rilevando che è la prima volta che accade una cosa simile. (*Vivi applausi*).

## Annunzio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di una interrogazione.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

« Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno ed al ministro della guerra per conoscere se sia vera la notizia di un grave conflitto fra soldati italiani e contadini croati avvenuto, come dicesi, recentemente a Knin in Dalmazia, e nell'affermativa se siano stati adottati convenienti provvedimenti per il prestigio del nome italiano, ed a tutela della vita dei nostri soldati e connazionali in Dalmazia.

« Spirito ».

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Interrogazione.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 13 marzo 1919, n. 456, e 9 novembre 1919, n. 2302, che approvano la convenzione per la costruzione in Bergamo di un edificio ad uso degli uffici giudiziari ed autorizzazione al comune di Bergamo ad elevare a 2,705,000 lire il limite massimo del mutuo per la costruzione di un edificio ad uso degli uffici giudiziari (N. 21);

Provvedimenti economici a favore del personale delle Regie scuole industriali (N. 272);

Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Savigliano (N. 272);

Conversione in legge del decreto Reale 19 settembre 1920, n. 1642, che abroga il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981, sulla concessione di opere marittime (N. 254);

Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1388, col quale è soppressa la Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per l'esecuzione di opere pubbliche (N. 237);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1919, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (N. 115);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza sotto determinate condizioni, la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali (N. 121);

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria, il commercio e lavoro a modificare i contributi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1919, n. 112, relativo all'approvvigionamento della carta dei giornali (N. 122);

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita della carta e dei cartoni di qualsiasi specie (N. 123);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1658, del decreto luogotenenziale 26 agosto 1915, n. 1388 e del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1666, concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria (N. 116);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 5154, concernente provvedimenti per la Camera agrumaria (N. 117);

La seduta è sciolta (ore 15.30).

Licenziato per la stampa il 4 marzo 1921 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche